

Versione anonimizzata

Traduzione

C-625/21 – 1

Causa C-625/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 ottobre 2021

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

22 settembre 2021

Ricorrente in cassazione (originariamente resistente):

VB

Resistente in cassazione (originariamente ricorrente):

GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

(OMISSIS)

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), (OMISSIS) nella causa promossa dalla ricorrente GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH, Schärding (Austria), (OMISSIS) contro il resistente VB, (OMISSIS) (OMISSIS) avente ad oggetto, da ultimo, EUR 5 271,33 (OMISSIS), a seguito del ricorso per cassazione (Revision) proposto dal resistente avverso la sentenza del 12 febbraio 2021, GZ 18 R 1/21h-65, con cui il Landesgericht Ried im Innkreis (Tribunale del Land di Ried im Innkreis, Austria), in qualità di giudice d'appello, ha in parte riformato e in parte confermato la sentenza del Bezirksgericht Braunau am Inn (Tribunale circoscrizionale di Braunau am Inn, Austria) del 27 novembre 2020, GZ 2 C 128/18t-57, ha emesso la seguente

Ordinanza:

A. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») sono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva sulle clausole abusive»), debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva nell'ambito dell'accertamento di un diritto contrattuale al risarcimento dei danni dell'imprenditore nei confronti del consumatore, che il primo fonda su un recesso ingiustificato dal contratto del secondo, qualora le condizioni generali di contratto (in prosieguo: le «CG») dell'imprenditore contengano una clausola abusiva che, accanto alle disposizioni del diritto nazionale di natura suppletiva, riconosce all'imprenditore l'opzione di richiedere a un consumatore inadempiente un risarcimento forfettario dei danni.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. Se una tale applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva sia esclusa anche nel caso in cui l'imprenditore non fonda su detta clausola la sua richiesta di risarcimento danni nei confronti del consumatore.

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione:

3. Se sia contrario alle summenzionate disposizioni del diritto dell'Unione europea il fatto che, nel caso di una clausola che contiene diverse disposizioni (ad esempio sanzioni alternative in caso di recesso ingiustificato dal contratto), rimangano valide nel rapporto contrattuale quelle parti della clausola che sono comunque conformi al diritto nazionale di natura suppletiva e che non devono essere qualificate come abusive.

(OMISSIS) [sospensione del procedimento]

Motivazione:

1 I. Fatti

2 La società ricorrente gestisce un negozio di arredamento a Schärding (Austria) e offre in vendita anche cucine componibili.

3 Il resistente è un pensionato e il 12 novembre 2017, nel corso di una fiera dell'edilizia a Ried im Innkreis (Austria), ha acquistato dalla ricorrente una cucina componibile presso lo stand fieristico di quest'ultima al prezzo di EUR 10 924,70. Il contratto si basava sulle condizioni generali di contratto (in prosieguo: le «CG») della ricorrente, il cui punto V recita come segue (enfasi nell'originale):

V. Recesso dal contratto

In caso di mora nell'accettazione (punto VII.) o di altri importanti motivi, come in particolare il fallimento del cliente o l'archiviazione del fallimento per mancanza di patrimonio, così come in caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente,

abbiamo il diritto di recedere dal contratto fino al momento della sua completa esecuzione da parte di entrambe le parti. In caso di recesso imputabile al cliente, abbiamo la facoltà di scegliere tra un **risarcimento forfettario dei danni pari al 25 % dell'importo lordo della fattura o il risarcimento del danno effettivamente subito.**

In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, siamo esonerati da ogni ulteriore obbligo di prestazione e di consegna e abbiamo la facoltà di trattenere le forniture o le prestazioni in sospeso e di esigere **pagamenti anticipati o garanzie** oppure di recedere dal contratto dopo aver fissato un congruo termine di proroga.

Se il cliente – senza averne il diritto – recede dal contratto o ne chiede l'annullamento, possiamo scegliere se insistere per l'adempimento del contratto o acconsentire al suo annullamento; in quest'ultimo caso, il cliente è tenuto a pagare, a nostra discrezione, **un risarcimento forfettario dei danni pari al 20 % dell'importo lordo della fattura oppure del danno effettivamente subito.** Salvo il caso in cui lavori di progettazione siano saldati separatamente, faremo valere i nostri diritti d'autore su tutti i pertinenti documenti di progettazione in caso di recesso dal contratto del venditore.

- 4 Il 28 novembre 2017, il resistente recedeva dal contratto di acquisto perché non era in grado di acquistare la casa a cui era destinata la cucina.
- 5 Se il contratto di acquisto fosse stato eseguito, alla ricorrente sarebbe rimasto un ricavato totale di EUR 5 270,60.
- 6 **II. Procedimento precedente**
- 7 Nel suo ricorso presentato il 14 maggio 2018, la ricorrente ha chiesto al resistente un risarcimento del danno contrattuale pari al prezzo di acquisto, detratto quanto da essa risparmiato a causa della mancata esecuzione della prestazione. A causa del recesso dal contratto di acquisto, il credito, quantificato da ultimo dalla ricorrente nell'importo di EUR 5 270,60, sarebbe esigibile. Nel procedimento, la società ricorrente non ha fondato la sua richiesta sulle sue CG, ma su disposizioni del diritto civile (austriaco) di natura suppletiva.
- 8 All'avvio del procedimento, il resistente sosteneva ancora di non essere tenuto ad alcun risarcimento del danno, stante il suo recesso giustificato. Nel procedimento di terzo grado, tuttavia, il carattere ingiustificato del recesso del resistente dal contratto di acquisto è pacifico.
- 9 Il resistente ha infine contestato che le CG facessero parte integrante del contratto di acquisto. La clausola V (terzo paragrafo) riconoscerebbe all'imprenditore, in

caso di recesso ingiustificato del consumatore, la facoltà di esigere da quest'ultimo un risarcimento forfettario dei danni pari al 20 % dell'importo lordo della fattura oppure il risarcimento del danno effettivamente subito. Essendo tale clausola abusiva e sfavorevole al resistente in qualità di consumatore, la ricorrente avrebbe diritto, al massimo, al 20 % del prezzo effettivo di acquisto.

- 10 Il giudice di primo grado ha riconosciuto alla ricorrente il 20 % del prezzo lordo di vendita (EUR 2 184,94) e ha respinto per il resto la domanda. Facendo riferimento alla decisione 3 Ob 237/16y dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema), il giudice di primo grado ha qualificato il terzo paragrafo della clausola V come gravemente svantaggioso per il consumatore a causa dell'importo incongruo dell'indennizzo. Tuttavia, in caso di soppressione completa di tale disposizione dal contratto di acquisto, la ricorrente dovrebbe essere risarcita per un importo di EUR 5 270,60 come danno da inadempimento (a causa delle norme suppletive). In tal caso, la soppressione della clausola abusiva avrebbe un effetto «punitivo» sul consumatore. La clausola indicava pur sempre l'obbligo di risarcire, in caso di recesso dal contratto, un importo massimo pari al 20 % del prezzo lordo di vendita. In nessun caso un consumatore si aspetterebbe che il «danno effettivamente subito», in caso di recesso dal contratto, in assenza di alcuna controprestazione del venditore, corrisponda a quasi la metà del prezzo concordato. Per tali ragioni, il danno da inadempimento da risarcire alla ricorrente andrebbe limitato al 20 % del prezzo lordo di vendita.
- 11 Il giudice d'appello ha modificato la sentenza per accogliere il ricorso (OMISSIS). La nullità di una clausola delle CG che non riguarda uno degli obblighi principali di entrambe le parti non potrebbe condurre alla nullità del contratto. Secondo la giurisprudenza della CGUE, dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulle clausole abusive si dovrebbe dedurre che il giudice nazionale è tenuto unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzato a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto dovrebbe sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulle clausole abusive non osterebbe a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, sopprima la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva. Piuttosto, la sostituzione di una clausola abusiva con una tale disposizione sarebbe pienamente giustificata alla luce della ratio della direttiva sulle clausole abusive, in quanto comporterebbe la sopravvivenza del contratto e la sua persistente efficacia vincolante per le parti, nonostante la soppressione della clausola invalida. Secondo la giurisprudenza della CGUE, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulle clausole abusive non mirerebbe ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive. Una clausola di recesso che preveda il risarcimento del danno effettivamente causato e che quindi rifletta la normativa vigente di natura suppletiva non sarebbe contraria al buon costume. Una «limitazione dei danni da inadempimento» al 20 % del prezzo lordo di vendita

non sarebbe compatibile con la giurisprudenza della CGUE, secondo la quale dalla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulle clausole abusive si evincerebbe che il giudice nazionale sia tenuto unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva, senza essere autorizzato a rivederne il contenuto. Il ricorso al diritto di natura suppletiva non sarebbe precluso nel caso di specie. La ricorrente avrebbe diritto al risarcimento del danno da lucro cessante causato del recesso ingiustificato del resistente.

- 12 Il giudice d'appello ha successivamente dichiarato ammissibile il ricorso ordinario per cassazione in merito alla questione se un imprenditore possa evitare la sostituzione delle norme suppletive alla luce della più recente giurisprudenza della CGUE (sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia, C-229/19 e C-289/19) astenendosi dall'invocare la clausola invalida nei confronti del consumatore.
- 13 L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) deve pronunciarsi sul ricorso per cassazione proposto dal resistente contro la sentenza d'appello.
- 14 In tale contesto, come nei precedenti gradi di giudizio (e anche pacifico tra le parti), va seguita la precedente giurisprudenza dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) (3 Ob 237/16y; RIS-Justiz RS0016914 [T63]), secondo cui la determinazione forfettaria di un indennizzo del 20 % va qualificata come gravemente svantaggiosa ai sensi dell'articolo 879, paragrafo 3, dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco; in prosieguo: l'«ABGB») (e quindi abusiva ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulle clausole abusive) a causa dell'importo incongruo dell'indennizzo.
- 15 Nel ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, il resistente sostiene che, secondo la giurisprudenza della CGUE, una disposizione di natura suppletiva non può essere applicata a danno del consumatore in caso di soppressione di una clausola abusiva. La nullità di una clausola dovrebbe essere rilevata d'ufficio. Il diritto di natura suppletiva non sarebbe applicabile neanche qualora l'imprenditore non richiamasse espressamente la clausola delle CG.
- 16 Nella sua comparsa di risposta, la ricorrente fa riferimento al diritto al risarcimento dei danni previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 921 dell'ABGB. Pertanto, una clausola che dia all'imprenditore la possibilità di far valere tale diritto al risarcimento dei danni, previsto dalla legge, non configurerebbe in alcun modo un abuso di diritto. Inoltre, sarebbe notevole disapplicare la legge di natura suppletiva con il pretesto della protezione dei consumatori.
- 17 La disposizione menzionata recita come segue:

Articolo 921 dell'ABGB

Il recesso dal contratto non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento colposo. La remunerazione già ricevuta deve essere restituita o compensata in modo tale che

nessuna delle due parti tragga profitto dal danno subito dall'altra parte.

18 Tale norma concede al creditore, a seguito del recesso, un diritto al risarcimento dei danni, correlato all'interesse all'adempimento, nei confronti della sua controparte contrattuale che ha agito colpevolmente. Il debitore deve risarcire tutti gli svantaggi che il creditore ha subito a causa dell'inadempimento colposo.

19 Anche sopprimendo la clausola abusiva, la decisione impugnata, che ha riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del danno per inadempimento, dovrebbe comunque essere confermata in applicazione di tale disposizione (e in combinato disposto con altre norme del diritto austriaco in materia di risarcimento dei danni).

20 **III. Questioni pregiudiziali**

21 Sulla prima questione:

22 Secondo la CGUE, ove un contratto non può rimanere in vigore dopo la soppressione di una clausola abusiva, la facoltà di sostituire [tale] clausola con una disposizione di natura suppletiva non solleva alcun problema (Kásler, C-26/13, punto 85).

23 Inoltre, è stato chiarito, ad esempio, nelle sentenze Unicaja Banco SA e Caixabank SA, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, che colmare la lacuna contrattuale creata dalla soppressione di una clausola abusiva mediante il ricorso al diritto di natura suppletiva in materia di protezione dei consumatori è ammissibile solo qualora, in assenza di sostituzione, la soppressione della clausola abusiva avesse un effetto pregiudizievole sulla situazione giuridica del consumatore.

24 Nella sua sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia, C-229/19 e C-289/19, la CGUE ha da ultimo dichiarato che le disposizioni della direttiva sulle clausole abusive devono essere interpretate nel senso che un professionista che, in qualità di venditore, abbia imposto a un consumatore una clausola dichiarata abusiva, e quindi nulla, dal giudice nazionale, qualora il contratto possa sussistere senza tale clausola, non può pretendere l'indennizzo legale previsto da una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva che sarebbe stata applicabile in mancanza della suddetta clausola (punto 67). La CGUE ha motivato il suo orientamento giuridico affermando che se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive inserite in un simile contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva sulle clausole abusive. Tale facoltà contribuirebbe a eliminare l'«effetto dissuasivo» (v. già CGUE Kásler, C-26/13, punto 79) esercitato sui professionisti dalla «pura e semplice non applicazione» di dette clausole nei confronti del consumatore, dal momento che tali imprenditori continuerebbero a essere tentati di utilizzare le clausole stesse, sapendo che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere

integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (Dexia, punto 64).

- 25 Dalla giurisprudenza citata si potrebbe anche dedurre, nel caso di specie, che non si può ricorrere alle norme suppletive a causa della semplice esistenza di una clausola abusiva e quindi inapplicabile. Tuttavia, un tale risultato, che esonera il consumatore inadempiente dal risarcimento del danno da lui colpevolmente causato, è diametralmente opposto all'economia generale e ai principi del diritto civile, che è caratterizzato da un equo bilanciamento dei diversi interessi delle parti contraenti. Anche la CGUE riconosce che il legislatore nazionale intende trovare un equilibrio tra gli interessi delle parti contraenti con le norme suppletive (CGUE Dziubak, C-260/18, punto 60). Pertanto, si chiede alla CGUE di chiarire tale aspetto.
- 26 Sulla seconda questione:
- 27 Contrariamente alla fattispecie alla base della sentenza Dexia (v. punto 64: «professionisti (...) continuerebbero a essere tentati di utilizzare le clausole stesse»), il caso di specie è caratterizzato dal fatto che la clausola non ha alcuna rilevanza per la valutazione della pretesa in questione, in quanto la richiesta di risarcimento danni fatta valere può essere basata esclusivamente su norme suppletive. Anche la ricorrente ha basato la sua richiesta sulla legge di natura suppletiva e non sulla clausola abusiva. Quindi, nel procedimento contro il resistente essa non ha «utilizzato» la clausola nel senso del punto 64 della sentenza Dexia per fondarvi la sua pretesa. Pertanto, la Sezione non considera esclusa l'applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva nel caso di specie, nonostante il fatto che la determinazione di un risarcimento forfettario dei danni del 20 % sia da qualificare come abusivo.
- 28 Ciò non è nemmeno in contraddizione con l'obbligo per il giudice di rilevare d'ufficio la nullità delle clausole a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari (CGUE Gutiérrez Naranjo, C-154/15, punti 58 e seguenti). La Sezione ritiene che tale obbligo si riferisca solo a quelle clausole che sono rilevanti per la valutazione della richiesta oggetto del procedimento. Di conseguenza, un rilievo d'ufficio della nullità sarebbe necessario solo quando la clausola è direttamente rilevante ai fini della valutazione della richiesta oggetto del procedimento (OMISSIS). Anche per quanto riguarda tale rilievo pare necessario un chiarimento da parte della CGUE.
- 29 Sulla terza questione:
- 30 Secondo la giurisprudenza della CGUE, il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di una clausola di cui abbia accertato la nullità in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore (CGUE Banco Español, C-618/10, punti 69 e seguenti; Gómez del Moral Guasch, C-125/18, punti 59 e seguenti; Dexia, C-229/19 e C-289/19, punto 63). Anche l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) si è pronunciata a favore di tale cosiddetto «divieto

di riduzione conservativa» (anche nei procedimenti individuali) (RS0128735; RS0122168; RS0038205 [T20]).

- 31 Tuttavia, occorre chiarire se quanto esposto si applichi anche a clausole divisibili. Nel caso di specie, le sanzioni oggetto del terzo paragrafo della clausola V sono facoltative per l'imprenditore. A parere della Sezione, accanto al diritto, da qualificarsi come abusivo, ad un risarcimento forfettario dei danni di importo elevato, il possibile ricorso, in alternativa, al danno effettivamente subito non presenta problemi, soprattutto perché conforme al diritto di natura suppletiva. È necessario un chiarimento da parte della CGUE sulla questione se è contrario alla direttiva sulle clausole abusive ritenere l'invalidità integrale della clausola in un caso del genere.
- 32 (OMISSIS)
- 33 (OMISSIS) [Osservazioni di carattere processuale, sospensione del procedimento]

(OMISSIS)

22 settembre 2021

(OMISSIS)